A.S.D. Atletica Follonica

Via Morandi, snc - c/o Campo Scuola di Atletica "Consolini" - 58022 Follonica (GR) www.atleticafollonica.it info@atleticafollonica.it tl. 3716303529 C.F. 90013450532 – P.IVA 01314610534 FIDAL GR342 - UISP L030456



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Premesse

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, è redatto dall'ASD ATLETICA FOLLONICA (di seguito, l'*Associazione*) secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e ai sensi delle linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dalla Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP).

Il presente modello integra e non sostituisce il <u>Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie</u> (di seguito, il *Regolamento*) della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Art. 1 – Finalità

- a) Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, discriminazione o violenza di genere sui Tesserati, specie se minori d'età.
- b) Il presente documento costituisce il complesso dei principi ai quali l'Associazione e tutti i suoi Tesserati sono tenuti ad adeguarsi al fine di perseguire:
 - i. la consapevolezza di quest'ultimi in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - ii. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di violenza, abuso, discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - iii. l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - iv. la partecipazione dell'Associazione e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIDAL e della UISP nel contesto delle politiche di salvaguardia adottate;
 - v. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano, con qualsiasi ruolo o titolo, all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia dell'Associazione;
- c) A tutti i Tesserati sono riconosciuti i diritti fondamentali di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo;

d) L'obiettivo del presente modello è di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i Tesserati.

Art. 2 – Campo di applicazione

I tecnici, i dirigenti, i soci, i rimanenti Tesserati, tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione e chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Associazione, indipendente dal ruolo svolto e/o dalla disciplina sportiva pratica, sono tenuti a conoscere e a rispettare il presente modello, il Regolamento e il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, il *Codice*), allegato "A" del presente modello.

Art. 3 – Tipologie di comportamenti rilevanti

- a) Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti ogni condotta ostativa al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e nello specifico:
 - i. l'**abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - ii. l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato e/o lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un Tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - iii. la **molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - iv. l'**abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - v. la **violenza di genere**: comprende qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere;
 - vi. la **negligenza** o l'omissione negligente di assistenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale,

presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato;

- vii. l'**incuria**: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- viii. il **nonnismo**: comporta iniziative umilianti e pericolose da parte di membri anziani verso i nuovi membri del gruppo;
 - ix. l'**abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - x. l'**abuso dei mezzi di correzione**: coinvolge l'uso improprio del potere correttivo e disciplinare nei confronti di un Tesserato;
 - xi. il **bullismo** o il **cyberbullismo** (se condotto online): qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul Tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti volti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- xii. i **comportamenti discriminatori**; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- b) I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 4 – Principi

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

- i. assicurare un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- ii. assicurare ad ogni Tesserato attenzione, rispetto, impegno e dignità, garantendo uguali condizioni senza discriminazioni di età, etnia, status sociale, orientamento politico, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- iii. prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni di disagio, sia percepite direttamente che conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- iv. segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

- v. far svolgere l'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, considerando anche interessi e bisogni dello stesso;
- vi. pianificare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- vii. confrontarsi con il Responsabile di cui all'art. 6 ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- viii. informare chiaramente i fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
 - ix. prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
 - x. favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Tutela dei minori

- a) L'Associazione, quando instaura un rapporto di lavoro a prescindere dalla forma con soggetti incaricati di compiti che comportano contatti diretti e regolari con minori, è tenuta a procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del presente modello, l'Associazione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.
- b) Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice, rispettandone ogni singola parte.

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

- a) L'Associazione nomina un *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni* (di seguito, il *Responsabile*) con lo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire l'integrità fisica e morale degli sportivi.
- b) Il Responsabile deve essere scelto tra persone di comprovata integrità morale e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. non aver riportato condanne penali definitive per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno o a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - ii. non aver riportato, nei precedenti dieci anni, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di organismi sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
- c) La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica all'interno dell'Associazione (attraverso immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito internet o altri canali telematici, se nelle disponibilità dell'Associazione, del nominativo e dei contatti) nonché comunicata ai Responsabili per le politiche di safeguarding federale.
- d) Il mandato del Responsabile dura 4 anni e può essere riconfermato.

- e) In caso di dimissioni o cessazione del ruolo di Responsabile per altri motivi, l'Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.
- f) La nomina di Responsabile può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia ai Responsabili per le politiche di safeguarding federale. L'Associazione provvede alla sostituzione secondo le procedure di cui ai precedenti commi.

g) Il Responsabile è tenuto a:

- i. vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento all'interno dell'associazione, così come l'applicazione e l'aggiornamento del Modello e del Codice adottati;
- ii. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito dell'Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione oltre a promuovere ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- iii. segnalare ai Responsabili per le politiche di safeguarding federale eventuali condotte rilevanti e fornire le informazioni o documentazione richiesta;
- iv. rispettare gli obblighi di riservatezza come previsto dagli artt 12 e 13 del Regolamento;
- v. recepire le indicazioni delle Federazioni e dei Responsabili per le politiche di safeguarding federale proporre all'organo competente dell'Associazione eventuali aggiornamenti al Modello organizzativo e al Codice, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
- vi. valutare annualmente l'efficacia del Modello e del Codice, e sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;
- vii. partecipare ai seminari informativi e agli eventi formativi obbligatori organizzati dalle federazioni alla quale l'Associazione è affiliata.

Art. 7 – Segnalazione dei comportamenti lesivi

- a) Chiunque venga a conoscenza di comportamenti lesivi, o ne sospetti l'esistenza, ai sensi del precedente art. 3, che coinvolgano Tesserati, soprattutto se minorenni, è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Responsabile dell'Associazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo e-mail safeguardingatleticafollonica@gmail.com . Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso.
- b) In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione ai Responsabili per le politiche di safeguarding federale;
- c) In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
- d) L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro Tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

- iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Art. 8 – Prevenzione e gestione dei rischi

- a) Uso degli spazi dell'Associazione:
 - i. deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni di prova di Tesserati minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;
 - ii. presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio;
 - iii. durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Associazione, nonché ai tesserati di altre associazioni;
 - iv. durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a Tesserati sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;
 - v. in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

b) Trasferte:

- i. in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
- ii. durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Art. 9 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

- a) A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - i. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice);

- ii. violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- iii. violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- iv. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- v. violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- vi. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- vii. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- viii. mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
- b) Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all'Associazione dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
- c) Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Art. 10 – Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

- a) I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice) sono definiti illeciti disciplinari.
- b) Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - i. richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ii. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto i.;
 - iii. multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
 - iv. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
 - v. risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
- c) Ai fini del precedente punto:

- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ii. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- iii. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile;
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice;
 - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
- iv. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice e/o violi le misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- v. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Art. 11 – Sanzioni nei confronti dei volontari

- a) Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - i. richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ii. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto i.;

- iii. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- iv. allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- v. rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
- b) Ai fini del precedente punto si rimanda al punto c) della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Art. 12 – Obblighi informativi e altre misure

- a) L'Associazione, anche con il supporto del Responsabile, è tenuta a diffondere ampiamente il presente modello e il Regolamento presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
- b) Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri Tesserati, associati e volontari, nonché ai Responsabili per le politiche di safeguarding federale.
- c) L'Associazione deve informare il Tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile.
- d) L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile, ai Responsabili per le politiche di safeguarding federale, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.
- e) L'Associazione deve dare diffusione presso i propri Tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
- f) L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
- g) L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai Tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
- h) L'Associazione deve dare comunicazione ai Tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

Art. 13 – Norme finali

- a) Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo dell'Associazione con cadenza quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali nuove disposizioni emanate dagli organi preposti del CONI, dalla FIDAL e dalla UISP per le Politiche di Safeguarding.
- b) Il presente Modello, approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.